

Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2009)

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visti gli articoli 13 capoversi 2 e 3, 14, 15 capoverso 7 e 29 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sull'allevamento di animali,²

ordina:

Sezione 1: Contributi per animali iscritti nel libro genealogico, apprezzamento della morfologia ed esami funzionali

Art. 1 Animali iscritti nel libro genealogico

¹ Vengono versati contributi per animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina in età di riproduzione nonché per i camelidi del nuovo mondo in età di riproduzione, identificati e iscritti nel libro genealogico e i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza.³

² I tori devono avere almeno 9 mesi, gli ovini e i caprini almeno 6 mesi e i camelidi del nuovo mondo almeno 8 mesi di età.⁴

³ Le giovenche devono essere gravide di almeno 5 mesi.

⁴ Per quel che concerne gli equini, danno diritto ai contributi soltanto i puledri fino a 12 mesi di età.

Art. 2 Apprezzamento della morfologia

¹ Vengono versati contributi per gli apprezzamenti della morfologia se sono applicati i metodi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento. Questi devono essere conformi alle norme internazionali e comprendere almeno la valutazione di tre caratteristiche morfologiche economicamente importanti.

² Per uno stesso animale può essere versato soltanto un contributo all'anno, indipendentemente dal fatto che sia stato valutato una o più volte.

RU 1999 448

¹ RS 916.310

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG dell'11 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6511).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

Art. 3 Esami funzionali

Vengono versati contributi per gli esami funzionali se sono applicati i metodi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento riconosciute, sempreché questi siano conformi alle norme internazionali.

Art. 3a⁵ Esami di stalloni

¹ È considerato esame di stallone in una stazione, un esame di più giorni volto a verificare l' idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.

² È considerato esame di stallone sul campo, un esame di un giorno volto a verificare l' idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.

Art. 3b⁶ Campioni di latte

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i contributi per i campioni di latte nel quadro dell' esame dell' attitudine lattifera vengono versati dopo una durata di lattazione di almeno 305 giorni.

² Se la durata di lattazione è inferiore a 305 giorni, i contributi per i campioni di latte nel quadro dell' esame dell' attitudine lattifera vengono versati al termine della lattazione.

³ Il contributo per un campione di latte nel quadro dell' esame dell' attitudine lattifera può essere versato un' unica volta.

Art. 3c⁷ Riduzione dei contributi

In caso di superamento del contributo massimo annuale per categoria animale sono ridotti in primo luogo i contributi per gli esami funzionali e in ultimo i contributi per il libro genealogico.

Art. 3d⁸ Termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento

I termini per la presentazione delle domande nonché i giorni di riferimento e i periodi di riferimento per il conteggio dei contributi sono stabiliti nell' allegato.

⁵ Introdotto dal n. I dell' O dell' UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

⁶ Introdotto dal n. I dell' O dell' UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

⁷ Introdotto dal n. I dell' O dell' UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

⁸ Introdotto dal n. I dell' O dell' UFAG dell' 11 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6511).

Sezione 2: Contributi all'esportazione

Art. 4 Esigenze poste agli animali da esportare

Vengono versati contributi all'esportazione per animali da allevamento e da reddito:⁹

- a. nati in Svizzera;
- b. di qualità superiore alla media per quanto riguarda la morfologia e le prestazioni;
- c. sani, non feriti, ben nutriti e curati;
- d.¹⁰ con un certificato d'ascendenza ufficiale.

Art. 5¹¹ Contributi all'esportazione per i bovini

¹ Per l'esportazione nei Paesi confinanti, per le singole categorie di animali vengono versati i seguenti contributi all'esportazione:

	franchi
a. vacche (gravide e non gravide)	1050
b. giovenche gravide	1050
c. vacche con vitelli	1300
d. tori (da 9 a 24 mesi)	850
e. giovani animali (da 4 a 6 mesi)	320
f. giovani animali (da 7 a 9 mesi)	450
g. giovani animali femmina (da 10 a 20 mesi)	600. ¹²

² Per l'esportazione in altri Paesi, per le singole categorie di animali vengono versati contributi maggiorati di 200 franchi.

³ Le vacche possono avere al massimo 5 anni di età ed essere in lattazione da al massimo 3 mesi.

⁴ Le vacche e le giovenche gravide devono essere gravide di almeno 3 mesi.¹³

⁵ I giovani animali di età compresa tra 4 a 9 mesi possono essere esportati con o senza certificato d'ascendenza.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2006 117).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'UFAG del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2006 117).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2006 117).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5245).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6425).

Art. 6¹⁴**Art. 7¹⁵** Contributi all'esportazione per gli equini

I contributi all'esportazione per gli equini delle razze riconosciute ammontano a:

- a. 1000 franchi per animale di età compresa tra 2 a 3 anni;
- b. 1300 franchi per animale di età compresa tra 3 a 8 anni.

Art. 8 Contributi all'esportazione per gli ovini e i caprini

I contributi all'esportazione per gli ovini e i caprini ammontano a:

- a. ovini 100 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi
 200 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi
- b. caprini 250 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi
 300 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi

Sezione 3: Entrata in vigore**Art. 9**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'UFAG del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° feb. 2006 (RU **2006** 117).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU **2006** 117).

*Allegato*¹⁶
(art. 3d)

1. Allevamento di bovini

	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	31 agosto	30 settembre
Apprezzamenti della conformazione	1° novembre–31 ottobre	30 novembre
Campioni di latte 1° trimestre	16 dicembre–31 marzo	15 aprile
Campioni di latte 2° trimestre	1° aprile–30 giugno	15 luglio
Campioni di latte 3° trimestre	1° luglio–30 settembre	15 ottobre
Campioni di latte 4° trimestre	1° ottobre–15 dicembre	20 dicembre
Esami della produzione di carne	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

2. Allevamento di equini

	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Puledri identificati e registrati	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami funzionali	1° novembre–31 ottobre	30 novembre
Esami degli stalloni in una stazione	1° novembre–31 ottobre	30 novembre
Esami degli stalloni nell'azienda	1° novembre–31 ottobre	30 novembre

3. Allevamento di suini

	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei seguenti 4 giorni di riferimento: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre	9 gennaio
Esami nell'azienda	1° gennaio–31 dicembre	9 gennaio
Esami in una stazione	1° gennaio–31 dicembre	9 gennaio

¹⁶ Introdotta dal n. II dell'O dell'UFAG dell'11 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6511).

	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici	1° gennaio–31 dicembre	9 gennaio

4. Allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

	Giorno di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	1° maggio	15 giugno

5. Allevamento di caprini e di pecore da latte

	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	1° maggio	15 giugno
Esami dell'attitudine lattifera	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami della capacità di sviluppo dei caprini	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

6. Allevamento di camelidi del nuovo mondo

	Giorno di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	31 agosto	30 settembre

7. Misure di conservazione delle razze svizzere

	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Conservazione della razza delle Franches Montagnes	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Conteggi per progetti di conservazione delle razze svizzere	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre